



## ALLEGATO A alla Dgr n. 1177 del 16 luglio 2013

pag. 1/3

### SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra

Regione Veneto – Giunta Regionale, di seguito chiamata REGIONE, con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, C.F. 80007580279P. I.V.A. 02392630279, rappresentata dal dott. Tiziano Baggio, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, il quale agisce in quest'atto nella veste di Segretario Generale della Programmazione

e

\_\_\_\_\_, di seguito chiamato CONSULENTE, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

Si conviene e stipula quanto segue, giusta D.G.R. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

#### **Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

La Giunta regionale del Veneto affida a \_\_\_\_\_ l'incarico di consulenza per la redazione di un parere giuridico relativo all'applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 39/2013 con specifico riferimento all'ipotesi di incompatibilità/inconferibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

#### **Art. 2 (Compiti del consulente)**

- Il consulente, che accetta l'incarico suddetto e dichiara l'assenza di condizioni ostative o di conflitto di interesse di cui all'art. 51 C.p.c. e all'articolo 2399 c.c., in particolare, assicura lo sviluppo di quanto indicato all'articolo 1;
- L'incarico si concluderà con la consegna del parere giuridico, richiesto dall'amministrazione regionale, di cui all'articolo 1.

#### **Art. 3 (Obblighi del consulente)**

Relativamente alla presente convenzione, il suddetto consulente assume l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e di non svolgere altre attività professionali o lavori riguardanti le materie di cui alla presente convenzione che possano porsi in conflitto, anche potenziale, con gli organi della Regione e con gli interessi dell'Amministrazione regionale.

#### **Art. 4 (Durata della convenzione e modalità di corresponsione del compenso)**

Lo svolgimento del suddetto incarico di consulenza avrà la durata massima di un mese, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 15 del

decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 3, comma 54, della legge n. 244/2007, previa sottoscrizione della presente convenzione.

Per l'attività di consulenza la Giunta Regionale, in considerazione della complessità delle problematiche in oggetto, riconosce, quale compenso, l'importo lordo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00), somma onnicomprensiva di IVA e ogni altro onere fiscale, previdenziale e contributivo se dovuti.

Alla corresponsione delle competenze provvederà la Segreteria Generale della Programmazione, previa sottoscrizione della convenzione, su presentazione del relativo parere giuridico richiesto e di regolare documentazione fiscale

**Art. 5 (Norme di riferimento)**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti convengono di fare riferimento, alle norme previste dal vigente Codice Civile.

In nessun caso l'incarico di consulenza di cui alla presente convenzione può valere ad instaurare rapporto di impiego di alcun tipo con la Regione Veneto.

**Art. 6 (Inadempienze)**

Qualora l'Amministrazione regionale rilevasse il disattendimento ai contenuti dell'incarico conferito al consulente con la presente convenzione, provvederà a fornire per iscritto le necessarie disposizioni per l'osservanza delle condizioni disattese.

Nel caso di perdurare di gravi e comprovate inadempienze, il cui evento possa compromettere la realizzazione dell'incarico, all'Amministrazione regionale è data facoltà di dar corso all'immediata risoluzione del rapporto nonché di apportare un'adeguata riduzione del compenso pattuito.

**Art. 7 (Sottoscrizione del contratto e notifica)**

La sottoscrizione del presente atto di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento dell'incarico.

**Art. 8 (Registrazione della convenzione)**

Le parti concordano di registrare la presente convenzione, dattiloscritta in numero di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) fogli e composta da n. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) articoli, unicamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131. Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, bollo e registrazione, se dovuta, saranno a totale carico del consulente.

**Art. 9 (Definizione delle controversie)**

Per eventuali controversie non definibili in via amministrativa, il Foro competente è quello di Venezia.

**Art. 10 (Efficacia della convenzione)**

La presente convenzione è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 54, della legge 244/2007 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013.

**Art. 11 ( Dichiarazione)**

Il consulente, \_\_\_\_\_, dichiara, per ogni conseguente effetto, di non aver riportato alcuna condanna che comporti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito in legge 15 novembre 1993, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Il Consulente